



Comune di Montefiore Conca

Provincia di Rimini

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11

Seduta del 24/06/2020

OGGETTO: Bilancio di Previsione 2020 – 2022. Determinazione aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU).

L’anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di Giugno alle ore 21:17 nell’apposita sala delle adunanze consiliari di questo Comune.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale all’inizio della discussione del presente argomento:

N.	Nominativo	Carica	Presenza
1	SICA FILIPPO	Sindaco	Presente
2	MANCINI ERIKA	Consigliere	Presente
3	TAINI FRANCESCO	Consigliere	Presente
4	MAZZI SIMONE	Consigliere	Presente
5	PANGRAZI SILVIA	Consigliere	Presente
6	BANCI CARLO	Consigliere	Presente
7	TARCHINI FILIPPO MICHELE	Consigliere	Presente
8	MUCCINI MIRCO	Consigliere	Presente
9	FORLANI MASSIMILIANO	Consigliere	Presente
10	SERAFINI SONIA	Consigliere	Presente
11	CARNAROLI DANILO	Consigliere	Presente

Tot. Presenti N. 11

Tot. Assenti N. 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

E’ altresì presente il rag. Fabio Mini, responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Montefiore Conca

Presiede il Sindaco, Dott. Sica Filippo.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Massara, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

La seduta è Pubblica.

Nominati scrutatori i Signori: MANCINI ERIKA, MUCCINI MIRCO, SERAFINI SONIA.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno.



Comune di Montefiore Conca

Provincia di Rimini

AREA AMMINISTRATIVA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

n. 12 del 18/06/2020

OGGETTO: Bilancio di Previsione 2020 – 2022. Determinazione aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU).

PREMESSO che:

- L’art. 1, comma 738 della n. 160 del 2019 dispone che l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione a decorrere dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 19 in data 30.07.2015, con la quale sono state approvate per l’anno 2015, e confermate tacitamente fino al 2019;

VISTA la legge n. 208/2015 di Stabilità 2016, la quale ha disposto che a partire dal 1° gennaio 2016, in relazione all’esenzione dal pagamento dell’IMU dei terreni agricoli, occorre far riferimento all’elenco comuni montani MEF contenuto nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, in base alla quale il comune di Montefiore Conca risulta essere inserito per la sua totalità;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 26.04.2016, con la quale è stata approvata per l’anno 2016, e confermata tacitamente fino all’anno 2019, la seguente aliquota TASI:

- Aliquota zero per mille per tutte le fattispecie imponibili;

RILEVATO che la legge n. 160/2019 dispone:

- Al comma 748 che l’aliquota di base per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 percentuali o diminuirla fino all’azzeramento;
- al comma 750 che l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all’azzeramento;
- al comma 751 che fino all’anno 2021, l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento;

- al comma 753 che gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- al comma 754 che gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755 che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTI:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede, a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e che senza il prospetto la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

TENUTO conto dell'art. 177 del D.L. 19.05.2020, n. 34, ad oggetto *“Esenzione dall'imposta municipale propria – IMU per il settore turistico”*;

RITENUTO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad €. 400.000,00, e che tale importo è stato già inserito del Bilancio di previsione 2020 – 2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 in data 20.12.2019;

CONSIDERATO che dalle stime operate dai servizi Tributi e Ragioneria di questo comune, il fabbisogno dell'Ente può essere soddisfatto con una sostanziale riconferma delle aliquote già applicate nell'anno 2019, che rappresenta anche la linea di indirizzo politico espressa dall'Amministrazione comunale, ed in particolare:

- aliquota ridotta per gli immobili adibiti ad abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, pari allo 0,55 per cento, confermativa di quella già applicata per l'anno 2019;
- aliquota per gli immobili adibiti ad unità abitative diverse dall'abitazioni principale, e relative pertinenze, pari allo 1,06 per cento, confermativa di quella già applicata per l'anno 2019;
- aliquota pari alo 0,00 per cento, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, già esenti dal pagamento dell'imposta fino all'anno 2019 ai sensi del comma 708, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013;
- aliquota pari allo 0,00 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, già esentati dal pagamento dell'imposta fino all'anno 2019 ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 102/2013;
- aliquota per tutti gli immobili che non rientrano nelle precedenti tipologie, pari al 1,00 per cento;

VISTO l'art. 107 (Differimento di termini amministrativo-contabili) comma 2 del D. L. 17/03/2020 n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla Legge 27/04/2020 n. 27, che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 al 31/07/2020;

DATO ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione 2020/2022, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, espresso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, e sue successive modifiche ed integrazioni;

P R O P O N E

- 1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di determinare, per l'anno 2020, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU):
 - aliquota ridotta per gli immobili adibiti ad abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, pari allo 0,55 per cento;
 - aliquota per gli immobili adibiti ad unità abitative diverse dall'abitazioni principale, e relative pertinenze, pari allo 1,06 per cento;
 - aliquota pari alo 0,00 per cento, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993;
 - aliquota pari allo 0,00 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - aliquota per tutti gli immobili che non rientrano nelle precedenti tipologie, pari al 1,00 per cento;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2020;

- 4) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti viventi nell'anno precedente;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione 2020/2022, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000;
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, visto che le aliquote deliberate sono efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto “Bilancio di Previsione 2020 – 2022. Determinazione aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU).” sopra illustrata;

Accertato che la stessa è munita dei seguenti pareri:

- del Responsabile del servizio interessato, emesso in data 23/06/2020 per quanto concerne la regolarità tecnica: Parere Favorevole
- del Responsabile di Ragioneria, emesso in data 23/06/2020 per quanto concerne la regolarità contabile: Parere Favorevole
- del Segretario Comunale per quanto concerne la legittimità, emesso in data 23/06/2020: Parere Favorevole

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

Il Sindaco dott. Filippo Sica, nella veste di Presidente del C.C., dichiarata aperta la trattazione del presente argomento all’o.d.g., passa la parola al rag. Fabio Mini, Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune, che illustra la proponenda determinazione circa le aliquote IMU, le quali vengono confermate nella stessa misura di quelle dell’anno 2019.

Interviene il Cons. Massimiliano Forlani, il quale dichiara: “Il mio vuole essere un intervento da un punto di vista tecnico, con riferimento alla Nostra precedente richiesta di rinvio di tutti i Tributi comunali, rimasta inascoltata. Ci aspettavamo decisioni più coraggiose che avessero diminuito l’aliquota sugli immobili di Categoria C), che sono quelli maggiormente penalizzati dalla crisi generata dall’emergenza Covid-19 ed uno spaccettamento per gli immobili Categoria D). Ci saremmo aspettati anche l’applicazione delle agevolazioni per le eventuali sanzioni, come da Risoluzione 5DF Dipartimento delle Finanze-Ministero Economia e Finanze del 08.06.2020. Replica il Sindaco, facendo notare che le sanzioni sono di importo irrisorio e che il Comune è già intervenuto sulla Tari, rinviandone il pagamento della prima rata, optando per tale tributo piuttosto che per l’IMU, in quanto il medesimo a differenza di quest’ultimo grava su tutti i cittadini.

Successivamente, il Sindaco- Presidente, rilevato che non esistono altri interventi, pone in votazione la presente proposta, con il seguente esito accertato dai Sigg.ri scrutatori, effettuata per alzata di mano e proclamato dal Presidente: Favorevole la maggioranza consiliare (n. 8); Contraria la Minoranza consiliare (n. 3),

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che si intende integralmente richiamata.

Altresì, stante l’urgenza di provvedere in merito all’oggetto, visto che le aliquote deliberate sono efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2020, con separata votazione e con voti unanimi (n. 11) espressi in forma palese,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
DOTT. SICA FILIPPO

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e
ss.mm*

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GIUSEPPINA MASSARA

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e
ss.mm*